

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica è volta ad allineare il testo dell'articolo 6 alle modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2016/301 al Regolamento n. 809/2004/CE.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> (Prospetto di base)</p> <p>(...)</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 dall'articolo 33 del Regolamento n. 809/2004/CE e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>Le modifiche al primo e secondo periodo sono finalizzate a precisare, altresì, il termine del deposito presso la Consob delle condizioni definitive dell'offerta e dell'eventuale successiva comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.</p>	<p>dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, e quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti, non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. (...)</p>
		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u> (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica è volta ad allineare il testo dell'articolo 8 alle modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2016/301 al Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>Il medesimo Regolamento Delegato contiene specifiche disposizioni in materia di approvazione del prospetto.</p>	<p>1. La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui perviene alla Consob la documentazione prescritta. I documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. (...)</p>
		<p><u>Art. 9</u> (Pubblicazione del prospetto e del supplemento) (...)</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica è volta ad allineare il testo dell'articolo 9 alle modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2016/301 al Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>Il medesimo Regolamento Delegato contiene specifiche disposizioni in materia di pubblicazione del prospetto (Capo II).</p>	<p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine, è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico. Tale avviso è pubblicato nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 dall'articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni ivi indicate. (...)</p>
		<p style="text-align: center;">Capo V Disposizioni comuni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Regole per lo svolgimento dell'offerta</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-sexies</u></p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p style="text-align: center;">(Norme di correttezza)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 114, comma 12, del Testo unico, i soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'offerta al pubblico che si trovino in identiche condizioni e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto, anche in conformità all'articolo 12 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301, o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni. (...)</p>
		<p style="text-align: center;">Sezione III Attività pubblicitaria</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 34-octies</u> (Criteri generali per lo svolgimento di attività pubblicitaria)</p> <p>1. La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio non devono essere</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica è volta ad allineare il testo dell'articolo 34-<i>octies</i> alle modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2016/301 in materia di diffusione al pubblico di messaggi pubblicitari (Capo III).</p>	<p>imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti finanziari offerti e del relativo investimento.</p> <p>2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo III del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>3. Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 101, comma 2, del Testo unico, ogni annuncio pubblicitario indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo in cui il pubblico può o potrà procurarselo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può o potrà consultarlo.</p> <p>4-bis. Gli annunci pubblicitari relativi a un OICR feeder recano l'indicazione che esso investe a titolo permanente l'85 per cento o più del proprio patrimonio in quote o azioni di un OICR master.</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica è volta ad allineare il testo dell'articolo 56 alle modifiche apportate dal Regolamento Delegato (UE) 2016/301 al Regolamento n. 809/2004/CE, analogamente a quanto effettuato all'articolo 9 del Regolamento Emittenti.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">Capo II Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 56</u> (Pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>(...)</p> <p>4. La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dai commi 1 e 2 è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE dal Capo II del Regolamento Delegato (UE) 2016/301.</p> <p>(...)</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II INFORMAZIONE SOCIETARIA</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo I Disposizioni generali</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 65</u> (Definizioni)</p> <p>(...)</p> <p>1-bis. Nel presente Titolo si intende per:</p> <p>a) “Stato membro d’origine”:</p> <p>1) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1.000 euro o per gli emittenti di azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se l'emittente ha sede nell’Unione Europea, lo Stato membro nel quale ha la sede legale; - se l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro previsto dall’articolo 93-bis, comma 1, lettera f), punto 3) del Testo unico; <p>2) per gli emittenti diversi da quelli di cui al punto 1), a scelta dell’emittente, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sede legale o uno degli Stati membri che hanno ammesso i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato sul loro territorio. L’emittente può scegliere un solo Stato</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica all'articolo 65, comma 1-<i>bis</i>, consegue alle modifiche apportate alla definizione di Stato membro d'origine, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera <i>w-quater</i>), del TUF, da parte del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE.</p>	<p>membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3, 4 e 4-bis, del Testo unico a meno che i valori mobiliari dell'emittente non siano più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>La definizione di "Stato membro d'origine" si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario, alla data dell'emissione, sia inferiore a 1.000 euro, a meno che tale valore sia pressoché equivalente a 1.000 euro; (...)</p>
	<p>La modifica alla rubrica dell'articolo 65-<i>octies</i> è volta a chiarire l'ambito applicativo soggettivo della disposizione in oggetto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 65-<i>octies</i></u> (Diffusione, stoccaggio e deposito delle informazioni regolamentate da parte di soggetti diversi dagli emittenti valori mobiliari degli emittenti strumenti finanziari diversi dai valori mobiliari ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani)</p> <p>1. Gli emittenti strumenti finanziari, diversi dai valori mobiliari, ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani possono diffondere le informazioni regolamentate</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>Modifica di carattere formale.</p>	<p>secondo le modalità indicate nel presente Capo o mediante la loro trasmissione ad almeno due agenzie di stampa e le pubblicano sul proprio sito internet. Si applicano gli articoli 65-bis, comma 3 e 65-septies, comma 5.</p> <p>2. ...omissis...</p> <p>3. ...omissis...</p> <p>3-bis. ...omissis...</p> <p>4. I soggetti indicati al comma 1 e i loro controllanti depositano le informazioni presso la Consob mediante invio per posta, anticipata via telefax, all'indirizzo e numero indicati sul sito internet della Consob.</p> <p>5. I soggetti indicati nei commi 1 e 2 diffondono le informazioni regolamentate in italiano o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.</p>
	<p>Il citato d.lgs. n. 25/2016, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE, ha introdotto l'articolo 91-bis del TUF concernente la comunicazione in materia di Stato membro d'origine da parte degli emittenti quotati.</p> <p>Si rammenta che il citato decreto (all'articolo 2) ha previsto, inoltre, un regime transitorio per gli emittenti che non hanno effettuato tale comunicazione prima della data del 27</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 65-decies</u></p> <p>(Procedura e comunicazione per la scelta dello Stato membro di origine)</p> <p>1. Gli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 3, e 4 ; e 4-bis, del Testo unico, che scelgono l'Italia quale Stato membro di origine, comunicano tale scelta inviando, senza indugio, un comunicato:</p> <p>a) con le modalità previste all'articolo 65-</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>novembre 2015, prevedendo che questi debbano effettuare la comunicazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (quindi entro la data del 18 giugno prossimo).</p> <p>Conseguentemente, si prevede che la comunicazione avente ad oggetto la scelta dello Stato membro d'origine debba essere effettuata mediante invio dell'apposito modulo predisposto dall'AESFEM, anche nei casi in cui l'Italia è stato membro ospitante. Tale modulo è disponibile nel sito internet dell'Esma ed è trasmesso alla Consob mediante posta elettronica all'indirizzo ivi indicato (<i>hmsdisclosureform@consob.it</i>).</p>	<p>novies, nei casi di presentazione della prima richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;</p> <p>b) con le modalità di cui all'articolo 65-bis, comma 1, nei casi di scelta dell'Italia quale Stato membro di origine diversi da quelli indicati nella lettera a) dopo almeno tre anni dalla precedente scelta.</p> <p>1-bis. La comunicazione per la scelta dello Stato membro d'origine è effettuata mediante invio dell'apposito modulo predisposto dall'AESFEM, anche nei casi in cui l'Italia è stato membro ospitante.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli emittenti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 4 e 4-bis, del Testo unico, che hanno la sede legale in Italia e i cui titoli di debito sono ammessi alle negoziazioni esclusivamente in mercati regolamentati italiani.</p> <p>3. Il comunicato previsto al comma 1 è contestualmente trasmesso al meccanismo di stoccaggio autorizzato e alla Consob ai sensi dell'articolo 65-septies, con le modalità previste negli Allegati 3L e 3M.</p> <p>3-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 comunicano alla Consob, senza indugio, l'eventuale variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine con le modalità</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		previste all'articolo 65-novies, comma 2.
	Modifica di carattere formale.	<p style="text-align: center;"><u>Art. 65-undecies</u> (Ammissione alle negoziazioni senza il consenso dell'emittente)</p> <p>1. Per l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'articolo 113-ter, comma 6, del Testo unico, le disposizioni del presente Capo si applicano anche ai soggetti che hanno chiesto, senza il consenso dell'emittente, l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia di valori mobiliari o quote di fondi chiusi diversi da quelli già ammessi in un mercato regolamentato nell'Unione nella Comunità Europea.</p>
	L'articolo 69- <i>quinquies</i> , inserito con Delibera n. 15232 del 29 novembre 2005, riprende le	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Raccomandazioni</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 69-quinquies</u> (Ulteriori obblighi relativi alla comunicazione al pubblico di interessi o di conflitti di</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>disposizioni previste dalla direttiva 2003/125/CE (MAD 1, secondo livello), che disciplina la corretta presentazione e la trasparenza dei conflitti di interessi nella produzione e nella diffusione di raccomandazioni di investimento, ossia ricerche e altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento. In proposito, l'articolo 6, paragrafo 1, lettera <i>a</i>), della citata Direttiva prevede tra i casi di conflitti di interesse, la sussistenza di partecipazioni importanti esistenti tra il soggetto pertinente e l'emittente. La misura di tale partecipazione è pari al 5%, fatta salva la percentuale inferiore prevista dagli Stati membri.</p> <p>Al fine di coordinare la disciplina in esame con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 25/2016 per gli obblighi di notifica in materia di assetti proprietari, si è provveduto ad aggiornare tale soglia al 3%.</p>	<p>interesse)</p> <p>1. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 69- quater, le raccomandazioni, prodotte da un analista finanziario indipendente, da un soggetto abilitato, da persone giuridiche collegate, o da altri soggetti la cui attività principale consiste nella produzione di raccomandazioni, indicano in modo chiaro e visibile le seguenti informazioni relative agli interessi e ai conflitti di interesse:</p> <p>a) partecipazioni significative esistenti tra il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate, da una parte, e l'emittente dall'altra. Le partecipazioni sono significative almeno quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il soggetto pertinente o le persone giuridiche collegate detengono una quota di partecipazione nell' emittente superiore al 2 3% del totale del capitale azionario emesso; o - l'emittente detiene una quota di partecipazione nel soggetto pertinente o nelle persone giuridiche collegate superiore al 2 3% del totale del capitale azionario emesso; <p>(...)</p>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p>		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 72</u></p> <p>(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</p> <p>1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun</p>	<p>Come illustrato nel documento di consultazione, la Direttiva 2013/50/UE è intervenuta sul testo dell'articolo 19 della Direttiva 2004/109/CE eliminando l'obbligo di comunicazione del progetto di modifica dello statuto all'autorità competente dello Stato membro d'origine.</p> <p>Non sono pervenute osservazioni. Conseguentemente, si conferma il testo posto in consultazione.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 72</u></p> <p>(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</p> <p>1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>(...)</p> <p>6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, 1-bis e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:</p> <p>a) i documenti indicati nei commi 1 e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;</p>		<p>in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>(...)</p> <p>6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, <i>1-bis</i> e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice civile:</p> <p>a) i documenti indicati nei commi 1 e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;</p> <p>b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.</p> <p>7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, <i>1-bis</i>, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l'articolo 65-bis,</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.</p> <p>7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 1-bis, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l'articolo 65-bis, comma 2.</p> <p>(...)</p>		<p>comma 2.</p> <p>(...)</p>
	<p>La modifica all'articolo 77 consegue alle modifiche apportate in materia di relazioni finanziarie <i>ex</i> articolo 154-ter del TUF, da parte del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE.</p> <p>In particolare, si esercita la delega contenuta nel comma 6 dell'articolo citato al fine di recepire l'articolo 1, punto 3, lettera a), della Direttiva 2013/50/UE sulla pubblicazione della relazione finanziaria annuale.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V Informazione Periodica</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 77</u> (Relazione finanziaria annuale)</p> <p>1. Gli emittenti valori mobiliari, entro i termini previsti dall'articolo 154-ter, commi 1 e 1-bis, del Testo unico, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti dall'articolo 154-ter, comma 1, del Testo unico.</p> <p>1-bis. I documenti indicati dal comma 1 sono messi a disposizione del pubblico nel sito</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p>internet dell'emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-bis. Gli emittenti indicati nel comma 1, almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'articolo 2429, comma 4, del codice civile nonché il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate previsto dall'articolo 2429, comma 3, del codice civile.</p> <p>3. Entro trenta giorni dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza convocati per l'approvazione del bilancio e con le modalità previste dal comma 1, le società indicate nel comma 1 mettono a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea ovvero della riunione del consiglio di sorveglianza. Nel caso in cui l'assemblea ovvero il consiglio di sorveglianza abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro tre giorni dall'assemblea ovvero dalla riunione del consiglio di sorveglianza.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La modifica all'articolo 81 consegue alle modifiche apportate in materia di relazioni finanziarie <i>ex</i> articolo 154-<i>ter</i> del TUF, da parte del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE.</p> <p>In particolare, si esercita la delega contenuta nel comma 6 dell'articolo citato al fine di recepire l'articolo 1, punto 4, della Direttiva 2013/50/UE sulla pubblicazione della relazione finanziaria semestrale.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 81</u> (Relazione finanziaria semestrale)</p> <p>1. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. Gli emittenti valori mobiliari mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 2, del Testo unico.</p> <p>2-bis. I documenti indicati dal comma 2 sono messi a disposizione del pubblico nel sito internet dell'emittente per almeno dieci anni dalla prima pubblicazione.</p>
	<p>La modifica all'articolo 82 consegue all'abrogazione dell'obbligo di pubblicazione del resoconto intermedio di gestione, <i>ex</i> articolo 154-<i>ter</i>, comma 5, del TUF (nelle more dell'esercizio della delega prevista dal nuovo comma 5-<i>bis</i>), da parte del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, di recepimento della Direttiva 2013/50/UE.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 82</u> (Resoconto intermedio di gestione)</p> <p>1. Gli emittenti azioni mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, i documenti previsti nell'articolo 154-ter, comma 5, del Testo unico.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p style="text-align: center;"><u>Art. 83</u> (Esenzioni)</p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:</p> <p>a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;</p> <p>b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro.</p>	<p style="text-align: center;">Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 83</u> (Esenzioni)</p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a:</p> <p>a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF, e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro, e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;</p> <p>b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.</p>		<p>che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.</p>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 83-bis</i> (Informazioni sulla modifica dei diritti)</p> <p>(...)</p> <p>3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 83-bis</i> (Informazioni sulla modifica dei diritti)</p> <p>(...)</p> <p>3...omissis..</p> <p>4...omissis..</p> <p>(...)</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>Si elimina il riferimento all'articolo 65-<i>octies</i>, in quanto quest'ultimo articolo si riferisce ad un ambito applicativo soggettivo differente dalla norma in esame. Di contro, è inserito il richiamo all'articolo 65-<i>septies</i>, comma 5, concernente al pubblicazione delle informazioni sul sito internet dell'emittente (che a sua volta era incluso nel richiamo all'articolo 65-<i>octies</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Capo VII Emittenti ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 112-bis</u> (Modalità di diffusione delle informazioni regolamentate)</p> <p>1. Agli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è unico Stato membro ospitante, ma non nello Stato membro d'origine si applicano le disposizioni previste dagli articoli 65-bis, 65-ter, 65-quater, 65-quinquies, 65-sexies, 65-septies, comma 5, 65-octies e 65-novies.</p> <p>2. Per gli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, che è Stato membro ospitante unitamente ad altri Stati membri dell'Unione Europea, e non nello Stato membro di origine, la Consob, all'atto dell'ammissione alla negoziazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente negli altri Stati membri ospitanti, le modalità di diffusione al pubblico delle informazioni</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo VIII-ter Meccanismi di stoccaggio autorizzati</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 116-novies</i> (Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)</p> <p>1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato 3L:</p> <p>(...)</p> <p>d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21-bis della Direttiva 2004/109/CE.</p>	<p>Non sono pervenute osservazioni.</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo VIII-ter Meccanismi di stoccaggio autorizzati</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 116-novies</i> (Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)</p> <p>1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato 3L:</p> <p>(...)</p> <p>d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un'ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21-bis della Direttiva 2004/109/CE.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI Capo I</p>	<p style="text-align: center;">- <i>Osservazioni</i></p> <p>Con riferimento all'articolo 113-terdecies, l'ABI, al fine di semplificare e uniformare le definizioni concernenti le diverse componenti di "partecipazione rilevante", ha suggerito le</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI Capo I</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p style="text-align: center;">Partecipazioni rilevanti Art. 116-<i>terdecies</i> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Capo si intendono per:</p> <p>a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1 e 3, del Testo unico;</p> <p>b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;</p> <p>b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’articolo 1, commi 2 e 3, del Testo unico, nonché gli strumenti finanziari indicati nell’elenco elaborato dall’AESFEM ai sensi della Direttiva 2013/50/UE;</p> <p>c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso; nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;</p> <p>d) “partecipazioni potenziali”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti</p>	<p>seguenti riformulazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. introdurre una definizione di “partecipazioni” riferendola alle azioni e/o ai diritti di voto; 2. modificare la definizione di “partecipazioni potenziali” così come proposto nel documento di consultazione; 3. modificare la denominazione di “altre posizioni lunghe” in “posizioni lunghe”, prevedendo anche la modifica del contenuto della definizione come proposto nel documento di consultazione; 4. modificare la denominazione di “posizione lunga complessiva” in “partecipazione rilevante” al fine di individuare comunque la posizione aggregata dei punti 1, 2 e 3); 5. allineare alle precedenti definizioni gli articoli che vi fanno riferimento. <p style="text-align: center;">- <i>Considerazioni</i></p> <p>In relazione a quanto osservato dall’ABI, è stata accolta l’istanza di semplificazione e razionalizzazione delle definizioni rilevanti ai fini degli obblighi di notifica.</p> <p>In particolare, mentre per le partecipazioni in azioni (c.d. “effettive”, che costituiscono il <i>primo basket</i>), di cui all’articolo 117, il quadro normativo è rimasto invariato senza che sia</p>	<p style="text-align: center;">Partecipazioni rilevanti Art. 116-<i>terdecies</i> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Capo si intendono per:</p> <p>a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1, 3, 4 e 4-bis e-3, del Testo unico;</p> <p>b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;</p> <p>b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’articolo 1, commi 2, 2-bis e 3, del Testo unico;</p> <p>c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso; nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l’emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;</p> <p>d) “partecipazioni potenziali”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;</p> <p>d1) “altre posizioni lunghe”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per dalle partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;</p> <p>d2) “posizione corta”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;</p> <p>d3) “posizione lunga complessiva”: la posizione aggregata detenuta in azioni, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe;</p>	<p>prevista alcuna definizione, sono state introdotte le nuove definizioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>“partecipazione in strumenti finanziari”</i> (lett. d4) e - <i>“partecipazione aggregata”</i> (lett. d3). <p>In particolare,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di <i>“partecipazione in strumenti finanziari”</i> include in un unico insieme (corrispondente al <i>secondo basket</i>) le partecipazioni potenziali e le altre posizioni lunghe, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, rispettivamente lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, della Direttiva <i>Transparency</i>; - la definizione di <i>“partecipazione aggregata”</i> sostituisce la precedente definizione di <i>“posizione lunga complessiva”</i>, restandone immutata la sostanza: essa rappresenta, infatti, la posizione aggregata della partecipazione in azioni (effettiva) e della partecipazione in strumenti finanziari (potenziale e altre posizioni lunghe). Tale definizione appare maggiormente aderente alle previsioni dell'articolo 13-<i>bis</i> (<i>“Aggregazione”</i>) della Direttiva <i>Transparency</i>. <p>Nell'articolato finale sono state apportate, inoltre, ulteriori modifiche aventi ad oggetto: al comma 1, il richiamo allo Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1,</p>	<p>titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti;</p> <p>d1) “altre posizioni lunghe”: le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;</p> <p>d2) “posizione corta”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;</p> <p>d3) “posizione lunga complessiva partecipazione aggregata: la posizione aggregata detenuta della partecipazione in azioni, e della partecipazione in strumenti finanziari potenziali e altre posizioni lunghe;</p> <p>d4) “partecipazione in strumenti finanziari”: la posizione aggregata della partecipazione potenziale e delle altre posizioni lunghe;</p> <p>(...)</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>(...)</p>	<p>lettera <i>w-quater</i>), come modificato dal d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25.</p> <p>Nell’articolato finale, rispetto al testo posto in consultazione, si è ritenuto di non inserire il richiamo all’elenco elaborato dall’Esma (AESFEM), tenuto conto che esso ha valore indicativo - e non esaustivo – rispetto all’individuazione degli strumenti finanziari rilevanti ai fini degli obblighi di trasparenza.</p> <p>Tale elenco, si rammenta, è contenuto nell’<i>Annex V</i> al “<i>Final Report</i>” relativo ai “<i>Regulatory Technical Standards</i>” ed è stato pubblicato come documento <i>stand alone</i> sul sito <i>web</i> dell’Esma in data 22 ottobre 2015.</p>	
	<p style="text-align: center;">QUESTIONARIO</p> <p>Quanto alla soglia minima, per le partecipazioni effettive (<i>ex</i> articolo 117), il d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 26, è intervenuto sul testo dell’articolo 120 del TUF, fissando al 3% la soglia minima prevista per l’obbligo di comunicazione.</p> <p>Nel documento di consultazione sono state sottoposte al mercato le seguenti domande:</p> <p>4) <i>Con riferimento alla possibilità di prevedere</i></p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Partecipazioni in emittenti quotati</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 117</u> (Comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni)</p> <p>1. Coloro che partecipano al capitale sociale di un emittente azioni quotate comunicano alla</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p><i>soglie di comunicazione inferiori/ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 9 della Direttiva Transparency modificata, si concorda con le seguenti proposte:</i></p> <p><i>a) di prevedere la minore soglia del 3% esclusivamente con riferimento alle sole partecipazioni effettive nelle società diverse dalle PMI?</i></p> <p><i>b) di mantenere le soglie aggiuntive attualmente previste dall'articolo 117 del Regolamento Emittenti per le partecipazioni effettive (66.6%, 90%, 95%)?</i></p> <p><i>c) non inserire ulteriori soglie con riferimento alle partecipazioni di cui all'art. 119, commi 1 e 2 del Regolamento Emittenti?</i></p> <p style="text-align: center;"><i>- Osservazioni</i></p> <p>Con riferimento alle soglie di comunicazione delle partecipazioni effettive e a quelle previste per le partecipazioni potenziali e le altre posizioni lunghe, il contributo di ASSOGESTIONI, in risposta ai quesiti sopra riportati, ha evidenziato l'opportunità di prevedere le medesime soglie di comunicazione superiori al 50%, al fine di facilitare la mappatura dei relativi obblighi di comunicazione da parte dei soggetti interessati.</p>	<p>società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il superamento della soglia del $\geq 3\%$ nel caso in cui la società non sia una PMI;</p> <p>b) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, e 90% e 95%;</p> <p>c) la riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie indicate alle lettere a) e b).</p> <p>2. Agli obblighi previsti al comma 1 sono soggetti anche coloro che raggiungono o superano le soglie indicate dalla lettera b) del medesimo comma, ovvero riducono la partecipazione al di sotto delle medesime, a seguito di eventi che comportano modifiche del capitale sociale e sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente azioni quotate ai sensi dell'articolo 85-bis.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p style="text-align: center;">- <i>Considerazioni</i></p> <p>Al fine di ricondurre ad uniformità gli obblighi di trasparenza previsti con riferimento alle partecipazioni effettive, potenziali e altre posizioni lunghe (“ora partecipazione in strumenti finanziari”), nonché alla posizione complessiva lunga (ora “partecipazione aggregata”), si è ritenuto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - confermare la soglia del 66,6%, attualmente prevista unicamente dall’articolo 117, comma 1, per le partecipazioni effettive, tenuto conto della facoltà prevista dall’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), della Direttiva 2004/109/CE. Tale soglia risulta rilevante, almeno in linea teorica, per l’approvazione delle delibere oggetto di assemblea straordinaria (l’articolo 2368, comma 2, del codice civile, prevede un <i>quorum</i> deliberativo dei due terzi del capitale rappresentato in assemblea); - prevedere la medesima soglia del 66,6% anche per gli obblighi <i>ex</i> articolo 119, commi 1 e 2, relativamente alla partecipazione in strumenti finanziari ed alla partecipazione aggregata e, contestualmente, eliminare la soglia del 75%, così da allineare le soglie ivi previste con quelle per le partecipazioni effettive (v. 	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>infra). Tale modifica appare possibile esercitando la medesima facoltà opzionale concessa dalla Direttiva <i>Transparency</i> (l'articolo 13, infatti, richiama l'articolo 9 della stessa Direttiva);</p> <p>- abrogare la soglia del 95% prevista all'articolo 117, comma 1, per le partecipazioni effettive. La funzione di tale soglia si ricollega alle previsioni di cui agli articoli 108, comma 1, (obbligo di acquisto) e 111, comma 1, del TUF (c.d. <i>squeeze out</i>). Tuttavia, poiché le fattispecie regolate dalle disposizioni da ultimo citate presuppongono il superamento della soglia del 95% a seguito di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria, la funzione informativa correlata al superamento della soglia del 95% può considerarsi assorbita dall'obbligo di pubblicazione, da parte dell'offerente, delle indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, nonché dalla pubblicazione del comunicato ai sensi dell'articolo 50-<i>quinquies</i> del Regolamento Emittenti.</p>	
	<p>In considerazione della circostanza che il citato</p>	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>elenco elaborato dall’Esma (AESFEM) include (par. 1, lett. e)) i “<i>rights to recall lent shares</i>”, è emersa l’esigenza di ridefinire il regime di trasparenza delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ai sensi del TUF con riferimento alle operazioni di prestito titoli, per rafforzare l’armonizzazione della disciplina nazionale con le regole di derivazione europea. Può osservarsi, al riguardo, che - sempre in conseguenza dell’inserimento dei <i>right of recall</i> nell’Elenco degli strumenti finanziari redatto dall’Esma - analoga esigenza di riforma del sistema di trasparenza del prestito titoli è stata sentita anche a livello europeo, con particolare riferimento alla disciplina anglosassone (UK), con la specifica finalità di armonizzare la normativa nazionale e di garantire piena ottemperanza nel recepimento della Direttiva <i>Transparency</i> (cfr. il <i>Consultation Paper</i> dell’FCA del marzo 2015, “<i>Implementation of the Transparency Directive Amending Directive (2013/50/EU) and other Disclosure Rule and Transparency Rule Changes</i>”, CP15/11, e il <i>Policy Statement</i> del novembre 2015 “<i>Implementation of the Transparency Directive Amending Directive (2013/50/EU) and other Disclosure Rule and Transparency Rule Changes CP15 including feedback on CP15/11 and final rules</i>” , CP15/26).</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 118</u> (Criteri di calcolo delle partecipazioni)</p> <p>(...)</p> <p>2. Nel caso di azioni oggetto di operazioni di prestito titoli o di riporto, l'obbligo di comunicazione ricade sia sul prestatore o riportato sia sul prestatario o riportatore. Tale obbligo non sorge in capo al prestatario o riportatore nel caso previsto dall’articolo 119-bis, comma 3, lettera a), purché lo stesso non eserciti il diritto di voto.</p> <p>2-bis. Le azioni e i diritti di voto riferiti alle operazioni indicate dal comma 2 sono computati da parte del prestatore o riportato ai sensi dell’articolo 119, comma 1, e da parte del prestatario o riportatore ai sensi dell’articolo 117.</p> <p>(...)</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>Nella prassi applicativa ad oggi seguita, è già previsto l'obbligo di comunicazione a carico di entrambe le parti dell'operazione di prestito titoli; in particolare, a seguito di tali operazioni di prestito titoli, il prestatore resta detentore della partecipazione complessivamente intesa - incluse le azioni date a prestito - salvo indicare che per queste ultime viene modificato il titolo di possesso e che le stesse risultano prive del diritto di voto. Dunque, la cessione delle azioni a prestito non viene trattata come operazione di vendita, bensì come variazione del titolo di possesso e, in quanto tale, se del caso, viene comunicata alla Consob.</p> <p>Nel nuovo sistema risultante dalla modifica di cui all'articolo 118, comma 2, le operazioni di prestito titoli verrebbero invece trattate, di fatto, come operazioni di vendita. In particolare, il prestatore verrebbe a comunicare la cessione delle azioni oggetto del prestito (eliminandole del primo <i>basket</i>), imputandosi, corrispondentemente, una posizione in strumenti finanziari (computandola nel secondo <i>basket</i>). Il prestatario computerebbe le azioni ricevute in prestito ai fini del calcolo della propria partecipazione effettiva (primo <i>basket</i>) con indicazione del proprio titolo di possesso quale "prestatario".</p> <p>Con la modifica in esame, pertanto, si è</p>	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>specificato che, nei casi previsti di prestito o riporto di titoli che determinino l'obbligo di comunicazione, i diritti di voto riferiti a tali titoli debbano essere computati unicamente nel <i>basket</i> delle partecipazioni in strumenti finanziari per il prestatore o riportato (con conseguente decurtazione dal <i>basket</i> delle partecipazioni effettive) e nel <i>basket</i> delle partecipazioni effettive per il prestatario o riportatore.</p> <p>Resta, peraltro, ferma l'esenzione applicabile al prestatario o riportatore ai sensi dell'art. 118, comma 2 (che richiama l'articolo 119-bis, comma 3) nel caso di successive operazioni di prestito che avvengano nell'arco del medesimo ciclo di negoziazione (a condizione che non venga esercitato il diritto di voto).</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 119 (Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione lunga complessiva)</p> <p>1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono, anche in combinazione tra loro, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe,</p>	<p>Come illustrato nel documento di consultazione, per effetto delle modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/50/UE alla Direttiva 2004/109/CE, risultano definiti tre c.d. "<i>basket</i>" – per i quali si applica la soglia minima del 5% (e le successive soglie nei relativi multipli secondo quanto ivi previsto) – costituiti da:</p> <p>(i) le partecipazioni effettive e i diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della Direttiva <i>Transparency</i>;</p> <p>(ii) le partecipazioni in strumenti finanziari (con</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119 (Criteri di calcolo per le partecipazioni in strumenti finanziari e per le partecipazioni aggregate potenziali e la posizione lunga complessiva)</p> <p>1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione in strumenti finanziari potenziali e altre</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>comunicano alla società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;</p> <p>b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una posizione lunga complessiva comunicano alla società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 75%;</p> <p>b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.</p> <p>3-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime, con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.</p>	<p>regolamento fisico o in denaro), di cui all'articolo 13, paragrafo 1, rispettivamente, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), della Direttiva <i>Transparency</i>, e <i>(iii)</i> la posizione aggregata delle partecipazioni <i>sub (i)</i> e <i>(ii)</i>, ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i> della Direttiva <i>Transparency</i>.</p> <p>Per tali motivi si è ritenuto necessario intervenire sul testo dell'articolo 119, comma 1, per includervi gli strumenti finanziari economicamente equivalenti con regolamento sia fisico sia in contanti.</p> <p>Si rammenta che, con riferimento alla soglia minima relativa agli obblighi di comunicazione della posizione lunga complessiva - ora confluita nella definizione di "partecipazione aggregata" - con la Delibera n. 19446 del 25 novembre 2015, è stato modificato l'articolo 119, comma 2, del Regolamento, prevedendo tale soglia al 5%. Tale modifica è stata effettuata al fine di adeguare gli obblighi di notifica a quanto previsto dalla Direttiva.</p> <p>Si è inoltre provveduto a sostituire la soglia del 75% con quella del 66% secondo quanto illustrato <i>sub</i> articolo 117 (v. sopra).</p> <p style="text-align: center;">- Osservazioni</p> <p>Il contributo di ASSONIME ha accolto favorevolmente le scelte effettuate in sede</p>	<p>posizioni lunghe, comunicano alla società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75 66,6%;</p> <p>b) la riduzione della partecipazione in strumenti finanziari potenziale, al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una partecipazione aggregata posizione lunga complessiva comunicano alla società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 75 66,6%;</p> <p>b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, commi 2 e 2-<i>bis</i>, e 118, commi 6, 7 e 8.</p> <p>3-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime, con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.</p> <p>4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari con regolamento in contanti, è calcolato mediante aggiustamento applicando un coefficiente delta all'importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice si calcola secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.</p> <p>5-bis. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero</p>	<p>regolamentare con riferimento alla soglia minima iniziale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe.</p> <p>Nel contributo di ASSOGESTIONI è stata richiesta conferma delle modalità applicative risultanti da tale impostazione. L'Associazione, in particolare, ha richiesto di <i>“confermare che, qualora, sia raggiunta o superata la soglia del 5% sia con riguardo alle partecipazioni potenziali che alle altre posizioni lunghe detenute, non sia necessario effettuare una triplice comunicazione: “individuale” per i due singoli sottoinsiemi e combinata per la somma di entrambi, ma sia sufficiente effettuare solo una comunicazione relativa alla posizione combinata”</i>.</p> <p>Pertanto, è stato suggerito di integrare il richiamo anche alle altre posizioni lunghe ove le disposizioni si riferiscono alle partecipazioni potenziali, al fine di evidenziare che tali sottoinsiemi compongono un unico <i>basket</i>.</p> <p>Con riferimento alla proposta di modifica del comma 6-<i>quater</i>, la medesima Associazione ha richiesto di chiarire se la comunicazione di cui all'articolo 119, comma 2 (per la “posizione lunga complessiva”, ora sostituita dalla “partecipazione aggregata”), debba essere omessa ove il superamento sia causato</p>	<p>regolamento in contanti.</p> <p>4. Ai fini del calcolo delle le partecipazioni in strumenti finanziari potenziali e della posizione lunga complessiva partecipazione aggregata, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni.</p> <p>4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari esclusivamente con regolamento in contanti, è calcolato mediante aggiustamento applicando un coefficiente delta all'importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice si calcola secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>5. <i>..omissis..</i></p> <p>5-bis. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell'articolo 117 e dei diritti di voto</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell'articolo 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.</p> <p>6. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.</p> <p>6.1. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari che sono già stati notificati in conformità del comma 1 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente raggiunga o superi le soglie stabilite dall'articolo 117.</p> <p>6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva</p>	<p>dall'incremento di posizioni oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 e 119, comma 1 (ossia per il primo e il secondo <i>basket</i>).</p> <p>Al riguardo, l'Associazione ha richiamato il Q&A n. 20 del documento ESMA/2015/1595, nel quale si chiarisce, attraverso un esempio applicativo, che sia dovuta sempre una comunicazione per tutti i basket – tra cui quello della posizione aggregata – in caso di raggiungimento, superamento o riduzione della partecipazione al di sotto delle rispettive soglie.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Considerazioni</i></p> <p>In risposta alle osservazioni pervenute da ASSOGESTIONI, si conferma che – in un'ottica di semplificazione – in caso di raggiungimento, superamento o discesa al di sotto di una partecipazione in azioni (primo <i>basket</i>), oppure di una partecipazione in strumenti finanziari (secondo <i>basket</i>), che, al contempo, comporti un obbligo di comunicazione come partecipazione aggregata (terzo <i>basket</i>), non è richiesta una doppia comunicazione, ossia una comunicazione relativa al <i>basket</i> individuale (in azioni o in strumenti finanziari, a seconda del caso) e una relativa al <i>basket</i> aggregato. In tale ipotesi, è sufficiente la comunicazione relativa al <i>basket</i></p>	<p>collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.</p> <p>6. ...omissis..</p> <p>6.1. Ai fini degli obblighi informativi di cui ai commi 3-bis e 5-bis, con riferimento agli strumenti finanziari, sono indicati la scadenza e la data ovvero il periodo di esercizio.</p> <p>6.2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari, che sono già stati notificati in conformità del comma 1, sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto, riferiti alle azioni emesse dallo stesso emittente, raggiunga o superi le soglie stabilite dall'articolo 117.</p> <p>6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva</p> <p>6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali delle partecipazioni in strumenti</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI						
<p>di cui al presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.</p> <p>6-ter. Ai fini del calcolo degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2, le altre posizioni lunghe rilevano solo se superiori alla soglia del 2%.</p> <p>6-quater. Gli obblighi previsti dal di cui al comma 2 non si applicano esclusivamente ove il raggiungimento, superamento o la riduzione al di sotto delle soglie ivi previste è non sia oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 o 119, comma 1, e non si detengono altre posizioni lunghe.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.</p>	<p>individuale.</p> <p>A seguito dell'introduzione - da parte della Direttiva 2013/50/UE - di un obbligo di trasparenza relativo all' "aggregazione" di partecipazioni, come stabilito dall'articolo 13-bis della Direttiva 2004/109/CE, la disposizione del comma 6-quater dell'articolo 119 è stata riformulata. In particolare, nel testo finale dell'articolo si è specificato che l'obbligo di notifica relativo al <i>basket</i> aggregato si considera assolto quando la partecipazione è oggetto di notifica (relativamente alla medesima soglia) ai sensi dell'articolo 117 o 119, comma 1, limitatamente al caso in cui la posizione individuale in azioni o quella in strumenti finanziari coincida con la partecipazione aggregata e, dunque, non vi sia una "combinazione" di partecipazioni tra azioni e strumenti finanziari. Si riporta di seguito un esempio applicativo:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Art. 117 Partecipazione in azioni (%)</th> <th style="width: 33%;">Art. 119, c.1 Partecipazione in strumenti finanziari (%)</th> <th style="width: 33%;">Art. 119, c. 2 Partecipazione aggregata</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5,1%</td> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">5,1% (sole azioni)</td> </tr> </tbody> </table>	Art. 117 Partecipazione in azioni (%)	Art. 119, c.1 Partecipazione in strumenti finanziari (%)	Art. 119, c. 2 Partecipazione aggregata	5,1%	0%	5,1% (sole azioni)	<p>finanziari con regolamento fisico, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.</p> <p>6-ter. ..omissis...</p> <p>6-quater. L'obbligo di comunicazione della partecipazione aggregata ai sensi del comma 2 si considera assolto quando il raggiungimento, il superamento o la riduzione al di sotto della medesima soglia è comunicato ai sensi dell'articolo 117 e non si detengono altre partecipazioni in strumenti finanziari, ovvero è comunicato ai sensi del comma 1 del presente articolo e non si detengono altre partecipazioni in azioni.</p> <p>Gli obblighi previsti dal comma 2 non si applicano ove il superamento o la riduzione al di sotto delle soglie ivi previste è oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 o 119, comma 1.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.</p>
Art. 117 Partecipazione in azioni (%)	Art. 119, c.1 Partecipazione in strumenti finanziari (%)	Art. 119, c. 2 Partecipazione aggregata						
5,1%	0%	5,1% (sole azioni)						

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI			ESITI
	Obbligo di notifica	Nessun obbligo di notifica	Obbligo di notifica (assolto con la notifica ex art. 117)	
	<p>Nell'ipotesi sopra prospettata, infatti, l'ulteriore notifica della posizione aggregata nulla aggiungerebbe sul piano informativo rispetto a quanto è oggetto di notifica ai sensi dell'articolo 117 o 119, comma 1.</p> <p>Diversamente:</p>			
	Art. 117 Partecipazione in azioni (%)	Art. 119, c. 1 Partecipazione in strumenti finanziari (%)	Art. 119, c. 2 Partecipazione aggregata	
	5,1%	0,5%	5,6%	
	Obbligo di notifica	Nessun obbligo di notifica	Obbligo di notifica	
	<p>Nel caso da ultimo prospettato, l'obbligo di notifica della posizione aggregata va assolto autonomamente, al fine di fornire al mercato una piena e completa rappresentazione delle azioni e</p>			

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>degli strumenti finanziari detenuti.</p> <p>Mediante l’inserimento del comma 6.1, si è ritenuto opportuno prevedere in sede regolamentare il contenuto dell’informativa in ordine agli strumenti finanziari con riferimento alla scadenza ed alla data ovvero al periodo di esercizio. Tale informativa è attualmente prevista nelle istruzioni di compilazione del modello (120/B) per le sole comunicazioni relative alle partecipazioni potenziali. Si rappresenta che il mantenimento di tale previsione risulta coerente con quanto previsto dall’articolo 3 della Direttiva <i>Transparency</i> in ordine al contenuto della notifica.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Art. 119-bis</u> (Esenzioni)</p> <p>(...) 3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano: a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione e alle controparti centrali per le</p>	<p style="text-align: center;">Modifiche al comma 3</p> <p>Alla lettera a), si è provveduto a modificare l’articolo 119-bis, comma 3, mediante inserimento del richiamo al ciclo di negoziazione. Ciò al fine di allineare il testo regolamentare alla modifica del ciclo di regolamento adottato da Borsa Italiana a T+2</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 119-bis</u> (Esenzioni)</p> <p>(...) 3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano: a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il ciclo il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all’operazione e alle controparti</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;</p> <p>b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;</p> <p>c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe, al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE; - non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse; - sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte 	<p>(cfr. Avviso n. 13626 del 25 luglio 2014).</p> <p>Inoltre, al comma 3, lettera c), è stato modificato il richiamo all'allegato 4C, essendo stato sostituito integralmente il citato allegato.</p> <p>Modifiche al comma 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Osservazioni</i> <p>Con riferimento alla proposta di modifica del comma 4, che sostituisce il termine "azioni" con "partecipazioni", secondo il contributo di ASSONIME, tale sostituzione non sarebbe prevista dal testo della Direttiva e, pertanto, si è espressa una preferenza per il mantenimento del testo vigente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Considerazioni</i> <p>L'articolo 13, paragrafo 4, della Direttiva <i>Transparency</i> (come modificata dalla Direttiva 2013/50/UE) prevede che: <i>"Le esenzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis agli obblighi di notifica di cui al presente articolo"</i>. Tale disposizione ha esteso, dunque, l'ambito applicativo delle esenzioni richiamate (tra cui</p>	<p>centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;</p> <p>b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di voto;</p> <p>c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni in strumenti finanziari potenziali, al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE; - non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse; - sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;</p> <p>- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;</p> <p>- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4C. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali;</p> <p>c-bis) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:</p> <p>- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero</p>	<p>quella relativa al portafoglio di negoziazione) anche agli obblighi di notifica relativi alle partecipazioni in strumenti finanziari (secondo <i>basket</i>).</p> <p>Pertanto, in sede di recepimento, è stata operata la medesima estensione dell'ambito applicativo del comma 4, mediante la sostituzione del termine "azioni" con il termine "partecipazioni". Tale modifica è stata confermata nell'articolato finale.</p> <p style="text-align: center;">QUESTIONARIO</p> <p>Con riferimento al tema delle esenzioni dagli obblighi di notifica, nel documento di consultazione sono stati sottoposti al mercato i seguenti quesiti:</p> <p><i>1) Si concorda con la proposta di confermare le esenzioni dall'obbligo di comunicazione delle partecipazioni superiori al 3% e inferiori al 5% nelle società diverse dalle PMI attualmente previste per:</i></p> <p><i>(i) gli investitori qualificati che partecipano ad operazioni di sottoscrizione o di offerta pubblica (art.119-bis, comma 3, lettera c-bis)</i></p> <p><i>(ii) le società di gestione e i soggetti abilitati europei ed extra-europei, nell'ambito delle attività di gestione (art.119-bis, commi 7 e 8)?</i></p>	<p>della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;</p> <p>- fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività;</p> <p>- notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4C. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali;</p> <p>c-bis) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:</p> <p>- le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e</p> <p>- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.</p> <p>c-ter) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.</p> <p>4. I diritti di voto inerenti alle partecipazioni azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla</p>	<p>2) <i>Si ritiene che tali esenzioni debbano essere modificate? Se sì indicare le modifiche proposte.</i></p> <p>3) <i>Si ritiene che, con riferimento all'acquisizione di partecipazioni superiori al 3% e inferiori al 5% nelle società diverse dalle PMI, possano essere introdotte nuove esenzioni specifiche in relazione a ulteriori fattispecie sia soggettive che oggettive? Se sì indicare quali.</i></p> <p>In risposta ai quesiti anzidetti sono pervenute le osservazioni di BAVA, ASSONIME, ASSOGESTIONI.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Osservazioni</i></p> <p>Il contributo di BAVA ha manifestato una generale contrarietà ad ogni istanza di riduzione degli obblighi di trasparenza.</p> <p>Il contributo di ASSONIME evidenzia che l'esenzione attualmente prevista dall'articolo 119-bis, commi 7 e 8, dall'obbligo di notifica al superamento della soglia del 3%, con riferimento agli acquisti di partecipazioni nell'ambito dell'attività di gestione, da parte delle società di gestione e dei soggetti abilitati, determinerebbe una disparità di trattamento tra tipologie di soggetti dichiaranti e darebbe luogo ad ulteriori effetti distorsivi (opacità informativa</p>	<p>successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>- i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e</p> <p>- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.</p> <p>c-ter) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.</p> <p>4. I diritti di voto inerenti alle partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente Sezione purché:</p> <p>- i diritti di voto inerenti alle partecipazioni</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>presente Sezione purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i diritti di voto inerenti alle partecipazioni azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e - l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente. <p>4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), e dal comma 4 e dal comma 8 bis, lettera b), si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o</p>	<p>sul mercato e difficoltà operative degli emittenti in sede assembleare).</p> <p>Secondo la medesima Associazione, inoltre, l'esenzione non risulterebbe coerente con quanto previsto dall'Allegato 3E al Regolamento Emittenti, che richiede l'indicazione, nei verbali assembleari, dell'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF. In alternativa alla sua eliminazione, l'Associazione propone di prevedere un obbligo di comunicazione dell'esenzione alla società partecipata e alla Consob da parte della società di gestione che intende partecipare all'assemblea.</p> <p>ASSONIME segnala, inoltre, l'opportunità di adeguare la previsione dell'All. 3E alla soglia del 5% per l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista per le PMI dall'art. 120, comma 2, del TUF.</p> <p>Il contributo di ASSOGESTIONI manifesta la condivisione del mantenimento dell'esenzione in esame per quanto riguarda le società di gestione e i soggetti abilitati nell'ambito</p>	<p>detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente. <p>4-bis. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera c), e dal comma 4, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>4-ter. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Delegato (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>5. Gli articoli 117 e 118, comma 1, lettera a), non si applicano alle azioni acquisite o cedute dalla Banca Centrale Europea e dalle Banche centrali nazionali degli Stati membri nell'esercizio delle loro funzioni di autorità monetarie, comprese le azioni date o ricevute in pegno, le azioni oggetto di operazioni pronti contro termine o di analoghi contratti di liquidità, a fini di politica monetaria o nell'ambito di un sistema di pagamento.</p> <p>6. L'esenzione di cui al comma precedente si</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>nell'ambito di un sistema di pagamento.</p> <p>6. L'esenzione di cui al comma precedente si applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.</p> <p>7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, in misura superiore al 2% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 117.</p> <p>8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari l'esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), siano sottoposti, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica.</p> <p>8-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione della posizione lunga complessiva, non si computano:</p> <p>a) ..omissis..</p> <p>b) le altre posizioni lunghe acquisite o cedute da un market maker che agisce in quanto tale anche al di fuori dei mercati regolamentati e</p>	<p>dell'attività di gestione. L'Associazione, infatti, rammenta che l'esenzione trae origine dalla constatazione che l'accesso al mercato italiano da parte degli investitori istituzionali potrebbe essere disincentivato dall'adozione di una soglia inferiore a quella minima definita dalla direttiva <i>Transparency</i>. In linea con quanto effettuato da altri Stati membri, il mantenimento dell'esenzione consente di circoscrivere gli obblighi di comunicazione a fenomeni rilevanti per la trasparenza sugli assetti proprietari, evitando al contempo l'introduzione di oneri amministrativi non proporzionati con le finalità della disciplina. L'Associazione conclude per il mantenimento della soglia minima di rilevanza per tali comunicazioni al 5%.</p> <p style="text-align: center;">- <i>Considerazioni</i></p> <p>In relazione a quanto osservato da ASSONIME e ASSOGESTIONI si osserva quanto segue. L'esenzione dagli obblighi di notifica per le partecipazioni gestite superiori al 3% ma inferiori al 5% è stata introdotta nell'ordinamento italiano in sede di recepimento della Direttiva 2004/109/CE. Nel corso dei precedenti lavori di riforma del Regolamento Emittenti, la previsione dell'esenzione in esame per talune categorie di soggetti (società di</p>	<p>applica alle operazioni di breve durata e a condizione che i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati.</p> <p>7. Le società di gestione e i soggetti abilitati che hanno acquisito, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), partecipazioni gestite, in misura superiore al 2 3% e inferiore al 5%, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 117.</p> <p>8. Con riferimento ai soggetti extracomunitari l'esenzione prevista al comma 7 si applica a condizione che gli stessi, nell'ambito delle attività di gestione di cui all'articolo 116-terdecies, comma 1, rispettivamente, lettere e) ed f), siano sottoposti, nel paese di origine, a forme di vigilanza da parte di un'autorità di controllo pubblica o riconosciuta da un'autorità pubblica.</p> <p>8-bis...<i>omissis</i>...</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>dei sistemi multilaterali di negoziazione, purché:</p> <p>1) tale soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – rientri tra quelli indicati alla lettera a); – non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali posizioni o del sostegno del prezzo delle stesse; – sia in grado di identificare le posizioni lunghe detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; <p>2) la posizione lunga complessiva non superi la soglia del 30%;</p> <p>c) ..omissis..</p>	<p>gestione e soggetti abilitati), con conseguente obbligo di comunicazione alla soglia minima europea del 5%, è stata ritenuta compatibile con le finalità della disciplina della trasparenza proprietaria nello specifico contesto italiano e idonea a non disincentivare la partecipazione al capitale delle società da parte di queste tipologie di investitori, che non hanno interesse all'acquisizione del controllo della quotata (in questi termini, <i>cfr.</i> documento esiti della consultazione del 6 aprile 2009, pag. 24).</p> <p>Peraltro, tale esenzione è stata ritenuta compatibile con la delega stabilita dall'articolo 120, comma 4, lett. d-<i>quater</i>), del TUF, che prevede la possibilità per la Consob di individuare i casi di esenzione, tenendo conto delle “<i>caratteristiche degli investitori</i>”, fermo restando il rispetto delle fonti di derivazione europea che regolano la materia.</p> <p>Ciò posto, il quadro normativo – che, per un verso, stabilisce una soglia minima di trasparenza al 3%, inferiore a quella prevista dalla Direttiva, al 5%, e, per altro verso, consente a taluni operatori di avvalersi di un'esenzione al ricorrere di talune circostanze – realizza un bilanciamento tra istanze di segno opposto.</p> <p>Conseguentemente, non sono stati ravvisati elementi specifici che inducano ad una revisione</p>	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>delle scelte regolamentari già effettuate in precedenza. Tuttavia, sono state condivise le istanze formulate da ASSONIME a proposito dell'adeguamento dell'Allegato 3E del Regolamento Emittenti che è stato modificato facendo riferimento alla rilevanza della partecipazione ai sensi dell'articolo 120 del TUF (con ciò tenendosi conto dell'innalzamento della soglia minima al 3% e della soglia al 5% prevista per gli obblighi di notifica delle partecipazioni al capitale delle PMI (v. infra).</p>	
		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 120</u> (Trasparenza sugli aderenti a patti parasociali)</p> <p>1. Coloro che detengono una partecipazione inferiore alla soglia del 2 3%, ovvero, nel caso in cui l'emittente sia una PMI, del 5%, e aderiscono ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a) e d), del Testo unico, computano, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 117, relativi alle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 66,6%, anche i diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto dagli altri aderenti, indicando:</p> <p>a) i diritti di voto riferiti alle azioni</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		complessivamente conferiti nel patto; b) i propri diritti di voto riferiti alle azioni conferiti nel patto; c) i propri ulteriori diritti di voto riferiti alle azioni non conferiti nel patto.
<p style="text-align: center;"><u>Art. 121</u> (Termini e modalità di comunicazione)</p> <p>1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, e della posizione lunga complessiva, è effettuata tempestivamente senza indugio e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Direttiva <i>Transparency</i>, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla Direttiva 2013/50/UE, era previsto che la notifica venisse effettuata il più presto possibile ma comunque entro quattro giorni di negoziazione, il primo dei quali era il giorno successivo a quello dell'avvenuta (o presunta) conoscenza da parte del soggetto tenuto all'obbligo. Come illustrato nel documento di consultazione, con la novella dell'articolo 12 della Direttiva <i>Transparency</i> da parte della Direttiva 2013/50/UE, è stata eliminata la precisazione relativa alla decorrenza del termine di quattro giorni, a partire dal "giorno successivo" alla data della conoscenza o presunta conoscenza.</p> <p>Conseguentemente, sono state sottoposte al mercato le modifiche volte ad allineare il testo regolamentare alle disposizioni della Direttiva <i>Transparency</i>. Peraltro, al comma 1-ter è stata inserita una previsione analoga a quella contenuta nella Direttiva di secondo livello</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 121</u> (Termini e modalità di comunicazione)</p> <p>1. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti in azioni, anche potenziali delle partecipazioni in strumenti finanziari, e della partecipazione aggregata posizione lunga complessiva, è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a conoscenza degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
<p>voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente senza indugio e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis.</p> <p>1-ter. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data.</p> <p>2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A.</p>	<p>(2007/14/CE), specificando che il soggetto tenuto alla notifica viene considerato a conoscenza dell'operazione - che da luogo al sorgere dell'obbligo - non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima.</p> <p>È stato formulato, nel questionario del documento di consultazione, un quesito specifico sulla tempistica per la comunicazione.</p> <p style="text-align: center;">- Osservazioni</p> <p>Sono pervenute osservazioni da BAVA, ASSONIME, ASSOGESTIONI, CLEARY GOTTLIEB.</p> <p>Il contributo di BAVA ha suggerito di prevedere un termine pari a 36 ore.</p> <p>Il contributo di ASSONIME ha evidenziato che l'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva citata, prevede che la notifica all'emittente debba essere effettuata "tempestivamente <i>ma</i> comunque entro quattro giorni". Pertanto, l'Associazione ritiene preferibile utilizzare il testo della direttiva, dal quale risulta con maggiore chiarezza che l'adempimento dell'obbligo si realizza con la comunicazione entro 4 giorni, fermo restando che tale comunicazione può intervenire anche prima.</p> <p>Il contributo di ASSOGESTIONI ha espresso una condivisione della proposta regolamentare, richiedendo la conferma che il termine di</p>	<p>voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis.</p> <p>1-ter. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data.</p> <p>2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A. (...)</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>quattro giorni decorra due giorni dopo la data dell'operazione (o degli eventi rilevanti ovvero della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto) in virtù della presunzione di conoscenza di cui al comma 1-ter.</p> <p>Il contributo di CLEARY GOTTLIEB richiede un chiarimento in ordine alle proposte formulate. In particolare, lo Studio legale chiede se il giorno dell'avvenuta operazione vada computato nei quattro giorni del termine entro cui deve essere fatta la comunicazione (in altre parole, se T = il giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione, secondo questa interpretazione la comunicazione sarebbe dovuta entro T+3, e non T+4).</p> <p>Peraltro, interpretando le modifiche proposte alla luce del principio generale dell'ordinamento nazionale in materia di computo dei termini e secondo il quale il termine iniziale non viene computato ai fini del calcolo del termine (<i>dies a quo non computatur in termine</i>), secondo lo Studio legale appare chiaro che il termine di quattro giorni per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti inizierebbe a decorrere il giorno successivo a quello dell'operazione, anziché il giorno stesso in cui si è conclusa l'operazione. L'eventuale previsione di un termine pari a T+3 risulterebbe ingiustamente penalizzante per i soggetti tenuti a simili</p>	

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>obblighi di comunicazione in altri ordinamenti europei (lo Studio richiama Francia e Regno Unito che applicano un termine pari a T+4).</p> <p style="text-align: center;">- <i>Considerazioni</i></p> <p>In relazione a quanto osservato da ASSONIME, si è ritenuto preferibile il mantenimento dell'attuale congiunzione "e", in quanto tale formulazione chiarisce di per sè che l'adempimento dell'obbligo si realizza con la comunicazione entro 4 giorni, fermo restando che tale comunicazione possa intervenire anche prima.</p> <p>Con riferimento a quanto osservato da ASSOGESTIONI, in ordine alla decorrenza del termine due giorni dopo la data dell'operazione (o degli eventi o della pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto), si osserva che la presunzione di conoscenza, di cui al comma 1-ter, non comporta uno slittamento <i>de jure</i> del termine iniziale, ma richiede una valutazione. Tale disposizione, infatti, assolve alla funzione di porre un limite temporale alla possibilità di invocare la mancata conoscenza dell'evento rilevante, da cui consegue il superamento della soglia e, quindi, l'obbligo di notifica.</p> <p>Da ultimo, in risposta a quanto osservato nel contributo di CLEARY GOTTLIEB si precisa che il</p>	

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>termine di quattro giorni decorre dal giorno successivo alla data dell'operazione in considerazione del principio generale del computo dei termini, per cui non si tiene conto del <i>dies a quo</i>. Ciò appare conforme a quanto previsto in altri Stati membri dell'U.E., ove pure è stata recepita la Direttiva 2013/50/UE.</p> <p>Infine, si rappresenta che si è provveduto all'aggiornamento dei modelli per le comunicazioni di cui all'Allegato 4 e alla rielaborazione delle relative linee guida per la relativa compilazione.</p>	
		<p style="text-align: center;">Capo II Patti parasociali</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Comunicazione del patto</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 127</u> (Soggetti obbligati e contenuto della comunicazione)</p> <p>1. Gli aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico, avente ad oggetto partecipazioni complessivamente pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 120, comma 2, del Testo unico, sono solidalmente</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>La disposizione di cui al comma 3-<i>bis</i> prevede l'invio alla Consob della documentazione inerente ai patti parasociali, consentendo ai soggetti obbligati di avvalersi del sistema della Teleraccolta, di cui sono dotati gli emittenti quotati, previa comunicazione della Consob sul punto. Tale sistema, allo stato non ancora</p>	<p>obbligati a darne comunicazione alla Consob.</p> <p>2. La comunicazione è effettuata, entro cinque giorni dalla stipulazione, mediante trasmissione di:</p> <p>a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;</p> <p>b) copia dell'estratto e delle informazioni essenziali pubblicati ai sensi della Sezione II del presente Capo con l'indicazione del quotidiano dove l'estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due giorni dalla pubblicazione dell'estratto;</p> <p>c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi.</p> <p>3. Fermo il disposto del comma 2, i documenti indicati nelle lettere a) e b) dello stesso comma sono trasmessi anche mediante riproduzione su strumenti informatici.</p> <p>3-bis. Ai fini dell'assolvimento degli Gli obblighi di comunicazione alla Consob previsti dal presente Capo, la trasmissione alla Consob possono essere assolti può essere effettuata, entro i termini ivi indicati, per il tramite dell'emittente azioni quotate oggetto del patto, attraverso l'utilizzo del sistema di</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	operativo, risulta peraltro superato dall'utilizzo della posta elettronica certificata quale strumento di trasmissione dei patti. Pertanto, si è prevista l'abrogazione.	Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione; ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti al patto.
		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione II Estratto del patto</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 131</u> (Variazioni, rinnovo e scioglimento del patto)</p> <p>(...)</p> <p>3. In deroga a quanto disposto dal comma precedente, qualora nessuna delle percentuali indicate dall'articolo 130, comma 1, lettere b) e c), secondo alinea, raggiunga o superi le soglie del \geq 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6%, 90% e 95%, ovvero si riduca al di sotto delle stesse, le modifiche sono pubblicate, con le modalità di cui al comma 2, entro cinque giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indicando la situazione al momento esistente.</p> <p>(...)</p>
		<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VII</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p style="text-align: center;">SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 152-septies</u> (Ambito di applicazione)</p> <p>(...)</p> <p>3. Non sono comunicate:</p> <p>a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;</p> <p>b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;</p> <p>c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p>controllate;</p> <p>d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, purché il medesimo soggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making; - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; <p>e, qualora operi in qualità di market maker,</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making; - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività; - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni di

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	Modifica conseguente all'aggiornamento dei modelli per le comunicazioni di cui all'Allegato 4	un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4E; il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market making sulle medesime azioni.
	Come consentito dall'articolo 25, paragrafo 4, del Regolamento n. 809/2004, con la modifica all'Allegato 1A si introduce la tabella di corrispondenza tra la documentazione da allegare alla comunicazione.	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1A</p> <p><i>Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa.</i></p> <p>(...)</p> <p>2) <u>Documentazione da allegare alla comunicazione</u></p> <p>A) Offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione</p> <p>Alla comunicazione indicata dall'articolo 4 del Regolamento sono allegati:</p> <p>(...)</p> <p>b) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione una tabella di corrispondenza tra gli elementi informativi previsti negli schemi e nei moduli in base ai quali il prospetto deve</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
		<p>essere redatto e le pagine del prospetto in cui sono contenuti tali elementi, con indicazione di quelli prescritti ma omessi dal prospetto, in quanto non applicabili in considerazione della natura dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione oppure della natura degli strumenti finanziari offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione. La tabella deve essere presentata qualora l'ordine degli elementi di informazione non coincida con quello degli schemi o moduli di prospetto applicabili;</p> <p>(...)</p>
	<p>Per l'illustrazione delle modifiche apportate all'Allegato 3E si rinvia alle considerazioni formulate sulle modifiche all'articolo 119-bis. Peraltro, si prevede che l'elenco venga redatto in un formato che consenta l'estrazione dei dati ivi inclusi (ad es. mediante utilizzo del formato <i>excel</i>).</p> <p>Inoltre, con riferimento all'elenco di cui alla lettera a), al fine di rendere più agevole l'attività di vigilanza, si richiede che, ove i soci presenti</p>	<p style="text-align: center;">ALLEGATO 3E <i>Contenuto dei verbali delle assemblee</i></p> <p>1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inserite le seguenti informazioni:</p> <p>a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-<i>sexies</i> del Testo unico. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, e usufruttuari. Nel caso di società</p>

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	<p>in assemblea siano in numero superiore a 100, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare il medesimo elenco venga trasmesso alla Consob in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati (<i>excel</i>).</p> <p>Inoltre, con riferimento all'elenco di cui alla lettera <i>e</i>), si propone, di precisare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che la partecipazione detenuta debba essere rappresentata tenendo conto delle eventuali diverse categorie di azioni (<i>class by class</i>) e dunque, ove esistenti, dovranno distinguersi le azioni ordinarie da quelle di categoria diversa; - che, in caso di partecipazioni detenute indirettamente, il medesimo elenco debba essere redatto in modo tale da consentire il 	<p>cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-<i>sexies</i> del Testo unico; ove i soci partecipanti all'assemblea (in proprio o per delega) risultino in numero superiore a 100, contestualmente alla pubblicazione del verbale assembleare, sarà trasmesso alla Consob l'elenco nominativo dei partecipanti, in un formato elettronico comunemente utilizzato e idoneo a consentire l'estrazione dei dati;</p> <p>(...)</p> <p><i>e</i>) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura rilevante ai sensi dell'articolo 120, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni e la percentuale da ciascuno possedute, distinguendo il numero di azioni e la percentuale riferita alle le</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI (APPROVATO CON DELIBERA DEL 14 MAGGIO 1999, N. 11971 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI)

PROPOSTE DI MODIFICA	OSSERVAZIONI - CONSIDERAZIONI	ESITI
	collegamento tra il soggetto controllante e le società che partecipano direttamente nell'emittente.	azioni ordinarie da quelle– referite ad altre categorie di azioni che conferiscono diritto di voto, ove presenti, -e privilegiate; L'elenco deve contenere l'indicazione dei soggetti che detengono direttamente la partecipazione e, ove possibile, dei relativi controllanti. (...)